

## SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

### PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura N. 83 12 maggio 2022

### PROGETTO DI PROPOSTA DI REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ZAPPATERRA, PIGONI, ZAMBONI, TARUFFI

MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007,N.143)

Oggetto assembleare n.5123

#### PROGETTO DI REGOLAMENTO

# MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007,N.143)

### Art 1

### Svolgimento in modalità telematica e mista delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni assembleari e dell'Ufficio di Presidenza

Nel Titolo X della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n. 143 (REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA), al Capo III, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:

### "Art. 102 bis

### (Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista)

- 1. In caso di emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, o regionale, decretata dal Presidente della Giunta regionale, su decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, le sedute dell'Assemblea legislativa e delle commissioni assembleari possono tenersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni assembleari. Le sedute possono altresì essere convocate in forma mista, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in collegamento telematico e una parte in presenza fisica.
- 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ciascun Consigliere o componente della Giunta può, altresì, partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa o delle Commissioni assembleari in modalità telematica nei sequenti casi:
- a) partecipazione a missioni istituzionali a norma dell'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea);
- b) stato di malattia certificato da un medico abilitato e iscritto all'albo del servizio sanitario nazionale;
- c) stato di malattia del figlio convivente minore di anni 14, certificato da un medico abilitato e iscritto all'albo del servizio sanitario nazionale;
- d) disabilità della persona convivente ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) assenza durante il periodo di congedo di maternità previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), o comunque per un periodo corrispondente;

- f) assenza durante il periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, o comunque per un periodo corrispondente;
- g) nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 151/2001;
- h) nei casi di congedo di paternità previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001.
- 2. Le sedute svolte in modalità telematica o mista sono valide a tutti gli effetti.
- 3. Ai Consiglieri regionali partecipanti in modalità telematica sono garantiti gli stessi diritti e prerogative dei Consiglieri presenti in sede.
- 4. I Consiglieri sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo per la durata del loro intervento.
- 5. Il Consigliere che partecipa ai lavori in modalità telematica non in sede è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell'Assemblea legislativa o della commissione assembleare, mentre è considerato assente ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013.
- 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 anche le sedute dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti dei gruppi assembleari, ai Presidenti delle commissioni e al rappresentante della Giunta, possono tenersi in modalità telematica o mista."